



Montagna Vicentina

Società Cooperativa

C.F. e P. IVA 00946750247

Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI)

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

PSR VENETO 2014 – 2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale N. 26 di Reg. del del 04.06.2018

OGGETTO: PSR VENETO 2014-2020 - MISURA 19 PSL "F.A.R.E. MONTAGNA".

Deliberazione a contrarre e affidamento dell'incarico di Data Protection Officer (DPO)/Responsabile Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016.

SMART CIG: Z5223DCA70 – CUP: B47F16000010007

L'anno 2018 (duemiladiciotto) addì 04 (quattro) del mese di giugno alle ore 16:30 presso la sede della Società G.A.L. "Montagna Vicentina", in seguito a convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

P	Ruaro Dario	(Confartigianato Vicenza)	Presidente
P	Sandonà Marco	(Unione Montana Astico)	Vicepresidente
P	Rasia Dal Polo Domenico	(Coldiretti Vicenza)	Consigliere
P	Martello Luigi	(Comune di Roana)	Consigliere
P	Zampieri Fabio	(Confcommercio Vicenza)	Consigliere

Il Presidente Dario Ruaro, constatato il numero legale degli intervenuti e acquisite le dichiarazioni dei componenti il Cda e del Direttore del GAL di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio all'esame e alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno.

Partecipano alla seduta il dott. Francesco Manzardo, Direttore del GAL, il quale nella funzione di Segretario provvede alla stesura del presente verbale.

PREMESSE

Il Presidente ricorda il Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04 maggio 2016 è entrato in vigore in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018. Il Regolamento disciplina le modalità di trattamento dei dati personali delle persone fisiche sotto il profilo dell'informativa e del consenso nella loro acquisizione e dell'utilizzo e della circolazione dei dati. Ciò a tutela del riconosciuto diritto dell'individuo di disporre dei propri dati, quali aspetti del fondamentale diritto di identità e personalità (art. 16 del TFUE, art. 8 Carta dei diritti fondamentali).

Il Presidente ricorda che, con deliberazione n. 17 del 24.04.2018 e con deliberazione n. 20 dell'11.05.2018, il Consiglio di Amministrazione ha affidato allo Studio Storti Srl con sede legale in Torri di Quartesolo (VI) Via dell'Industria n. 8 cap. 36040 (c.f. e p.iva 03488860242) il servizio di adeguamento della struttura del GAL agli adempimenti richiesti dal regolamento europeo. Da una analisi del Regolamento Europeo risulta che la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi dell'art. 37 primo paragrafo del GDPR è *obbligatoria* in tre ipotesi:

1. se il trattamento dei dati personali è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
2. le attività principali del titolare del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
3. le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10.

Secondo quanto stabilito dal gruppo di lavoro per la protezione dei dati personali, nel regolamento non si rinviene alcuna definizione di "organismo pubblico" o "autorità pubblica".

Tale definizione deve essere conforme al diritto nazionale applicabile. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 (c.d. nuovo Codice degli Appalti) per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Rientrando il G.A.L. Montagna Vicentina nella definizione di "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi dell'art. 37 primo paragrafo del GDPR è obbligatoria.

Il Presidente evidenziando l'urgenza di procedere con l'affidamento dell'incarico in oggetto, porta all'attenzione dei Consiglieri alcuni preventivi raccolti dalla struttura del G.A.L.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente del GAL;

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 integrato dal reg. delegato (UE) 2015/1971 che rappresenta la normativa centrale del finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale, per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER (Artt. 42-44) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, in particolare al CAPO II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (Artt. 32-35), anche denominato "Community-led local development (CLLD)";
- il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea n. 3482 del 26 maggio 2015 e ratificato dalla Regione Veneto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015. Il testo del PSR Veneto 2014-2020 è stato modificato per effetto della decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2016) 988 del 15 febbraio 2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 214 del 3 marzo 2016 con cui è stato approvato il testo modificato del PSR 2014-2020;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 15/09/2015 con cui è stata approvata l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del PSR 2014-2020, prevedendo che entro il termine del 24.12.2014, il candidato GAL provvedesse alla presentazione all'Avepa della "Manifestazione di Interesse" per l'adesione al bando Misura 19 del PSR 2014-2020, unitamente alla proposta di strategia di sviluppo locale, predisposte secondo lo schema previsto dall'Allegato tecnico 12.4 al bando stesso;
- con DGR n. 1793 del 09/12/2015 la Regione Veneto ha approvato una prima serie di modifiche ed integrazioni al Bando di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 15.09.2015, contenente una serie di errata/corrige agli allegati al bando stesso;
- la Deliberazione n. 9 del 14/03/2016 del CdA del GAL Montagna Vicentina di approvazione del Programma di Sviluppo Locale "F.A.R.E. Montagna – Filiere e Identità Rurale – Elementi di crescita della destinazione Montagna Vicentina" redatto secondo le disposizioni della DGR n. 1214 del 15/09/2015 e ss.mm.ii. – Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 – Bando Pubblico Reg. UE 1303/2013 artt. 32-35 – Reg. UE 1305/2013 art. 42,44 – Misura 19.4.1. "Sostegno alla Gestione e all'animazione territoriale del GAL";
- il Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Montagna Vicentina denominato "F.A.R.E. Montagna", redatto secondo lo schema all.to tecnico 12.5 alla DGR N. 1214 del 15.09.2015 s.m.i., presentato dal GAL Montagna Vicentina ad Avepa in data 08/04/2016 unitamente alla domanda di aiuto a valere sulla Misura 19 – Sviluppo Locale Leader- Intervento 19.4.1- Sostegno alla Gestione e all'animazione territoriale del GAL del PSR 2014-2020;
- la DGR n. 1547 del 10/10/2016 pubblicata nel BURV del 21.10.2016 di approvazione della graduatoria di selezione di nove Gruppi di Azione Locale (GAL) Veneti e dei relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL), con le rispettive dotazioni finanziarie, sulla base dell'iter istruttorio condotto da Avepa e dal Comitato regionale Leader sulle domande di aiuto presentate per il tipo di intervento 19.4.1 – Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale dei GAL, ai sensi del bando attivato con DGR 1214/2015;
- la DGR sopra richiamata con la quale sono state altresì disposte, ai sensi del paragrafo 7.3 del Bando (allegato B alla DGR n. 1214/2015) le procedure e le operazioni necessarie per l'attivazione della strategia approvata nell'ambito del PSL, prevedendo la presa d'atto di tale approvazione e delle rispettive prescrizioni, attraverso apposito atto da parte dei GAL;
- la Delibera del Cda del GAL Montagna Vicentina n. 23 del 14/11/2016 avente ad oggetto "Preso d'atto dell'approvazione da parte della Regione Veneto del PSL 2014-2020 del GAL Montagna Vicentina "F.A.R.E. MONTAGNA– Filiere e Identità Rurale – Elementi di crescita della destinazione Montagna Vicentina" e adozione relative prescrizioni. Attivazione del PSL 2014-2020 del GAL Montagna Vicentina e della relativa strategia;
- la nota di AVEPA (prot. GAL n 5 del 09/01/2017) di comunicazione dell'esito della corretta attivazione del PSL del GAL Montagna Vicentina rispetto a quanto previsto dal bando della Misura 19;

RICHIAMATI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ed in particolare l'art. 37 che prevede l'obbligatorietà della nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) qualora "il trattamento dei dati personali è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico (...)";
- l'art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che definisce il Regolamento come un atto avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Membri (atto giuridicamente vincolante);

RICHIAMATE

- la deliberazione a contrarre n. 20 del 11.05.2018 del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina con la quale veniva affidato allo Studio Storti S.r.l. di Torri di Quartesolo (VI) il servizio di adeguamento del GAL Montagna Vicentina al Regolamento Europeo;

CONSIDERATO CHE

- dalla preliminare indagine di mercato esperita dal GAL per l'adeguamento al Regolamento Europeo, entrambe le ditte che hanno presentato l'offerta non offrivano il servizio di Responsabile Della Protezione dei dati (RDP) ovvero Data Protection Officer (DPO) previsto dall'art. 37 del Reg. (UE) 679/2016;
- nelle more dell'adeguamento alla normativa europea, è stato esperito un approfondimento a seguito del quale il GAL Montagna Vicentina in quanto "organismo di diritto pubblico" ha ritenuto di dover procedere con la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati ovvero del Data Protection Officer (DPO) ovvero Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 39 "compiti del responsabile della protezione dei dati" del Regolamento Europeo;

- a seguito di consultazione con gli altri GAL Veneti e Comuni dell'ATD del GAL Montagna Vicentina è stata esperita una ricerca di mercato a seguito della quale sono stati acquisiti alcuni preventivi da parte delle ditte:
 - IPSlab SRL soc. unipersonale con sede legale in Vicenza (VI), la cui offerta è stata acquisita dal GAL con prot. 176_2018, importo richiesto € 995,00 annuo onnicomprensivo;
 - HTS HI – Tech Services S.r.l. con sede legale in Udine (UD), la cui offerta è stata acquisita dal GAL con prot. 188_2018, importo richiesto € 2.100,00 annuo oltre IVA;
 - Econordest S.a.s. con sede legale ad Asiago (VI), la cui offerta è stata acquisita dal GAL con prot. 187_2018, importo richiesto € 500,00 annuo oltre IVA;
- da una analisi l'offerta presentata dalla società Econordest s.a.s. risulta, a parità di prestazioni, essere la più economica;
- la società risulta possedere i requisiti di carattere generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016);

VISTO

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici, come da ultimo modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (di seguito d.lgs. 50/2016) ed in particolare:
 - l'art 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. rubricato "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni" stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; le stazioni appaltanti rispettano i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché pubblicità;
 - l'art 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. rubricato "*Fasi delle procedure di affidamento*" stabilisce che: prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina a contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (comma 2); l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti (comma 7); il termine dilatorio per la stipulazione del contratto non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a (comma 10); il contratto è stipulato (...) per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri (comma 14);
 - l'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. rubricato "*contratti sotto soglia*" stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo stimato inferiore a 40mila euro, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite un'unica determina a contrarre, o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e le ragioni della sua scelta, il possesso dei requisiti generali e, ove richiesti, di quelli tecnico-professionali, ove richiesti;

CONSIDERATO CHE

- il GAL Montagna Vicentina deve provvedere ad adeguare la propria struttura alla normativa europea in materia di privacy e protezione dei dati personali - Regolamento Europeo 2016/679;
- l'affidamento del servizio è attività obbligatoria del GAL che deriva da un regolamento comunitario e che necessita di una figura specializzata in possesso della necessaria competenza ed esperienza;
- il GAL, sulla base delle disposizioni regionali per l'attuazione del PSR della Regione del Veneto 2014/2020, si configura quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici;

RITENUTO

- in considerazione dell'importo di spesa stimato per il servizio in oggetto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

ACCERTATO che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile come disposto dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013;


RICHIAMATO il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno "*per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse*" approvato con delibera del Cda n. 94 del 04.12.2017 e ratificato dall'Assemblea dei soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017;

DELIBERA

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla società Econordest s.a.s. di Basso ing. Modesto & c. con sede ad Asiago (VI) in Via Lamara n. 3 il ruolo di Data Protection Officer (DPO)/Responsabile Protezione dei Dati (RPD) previsto dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 per la durata di anni 1 (uno) mediante la corresponsione della somma di € 500,00 (cinquecento/00) oltre iva;
2. Di nominare, in considerazione del possesso dei requisiti richiesti e del ruolo rivestito all'interno del G.A.L. Montagna Vicentina, quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Francesco Manzardo;
3. Di imputare la spesa alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020 — Sottomisura 19.4 Intervento 19.4. "Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL" del PSL del GAL Montagna Vicentina;
4. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
5. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza nei processi decisionali;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dario Ruaro



IL SEGRETARIO
Francesco Manzardo

